

COPIA ANALOGICA DI ORIGINALE INFORMATICO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 27 Del 31-07-2020

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE TARIFFE PER L' ANNO 2020.

L'anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 21:30, presso la Sala consiliare "Mario Rossetti", dietro invito, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede l'adunanza POMPONI PAOLO nella sua qualità di Sindaco

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott. VANGI GIAMPIERO incaricato della redazione del presente verbale.

Dei Sigg. componenti il Consiglio Comunale di questo Comune, alla votazione, risultano presenti n. 9 e assenti n. 4 e precisamente:

POMPONI PAOLO	P	SENESI ENRICO	P
DONATI SANDRO	P	CANTINI MARCO	A
BELCARI LUCA	P	ROMANO GIUSEPPE	A
BENASSI GIORGIO	P	ROSSI LEONARDO	A
MARTINI CRISTINA	P	CIULLI MARIA ELISA	P
BACCELLINI EMILIA	P	BARBERI MATILDE	A
BINI DANIELE	P		

CORSINOVI ELENA	P	(Assessore esterno)
ROSSETTI CRISTIANO	P	(Assessore esterno)

Scrutatori i signori:

BACCELLINI EMILIA BINI DANIELE CIULLI MARIA ELISA

Immediatamente eseguibile: S



IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che la Legge di Stabilità 2014 (art. 1 commi 639-731, Legge 27 dicembre 2013, n.147) nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- Imposta Municipale Propria (IMU),
- Tassa sui rifiuti (TARI),
- Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), il quale prevede che "A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI)";

RILEVATO che la disciplina di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia TARI, riconosce a tale entrata natura tributaria;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale alla definizione delle scadenze del tributo così come le tariffe ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 683, "il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";

RICORDATO che l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- definisce, al comma 641, come presupposto impositivo della TARI, "il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva";
- chiarisce, al comma 642, dedicato all'individuazione dei soggetti passivi del nuovo tributo, l'obbligatorietà a carico di "chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria";
- stabilisce, al comma 660, che "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";
- precisa al comma 688 le modalità di versamento della TARI ed il numero di rate e le scadenze, affidandone al Comune la definizione, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, ferma restando la possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- stabilisce, ai commi 690 e 691, che la TARI è applicata e riscossa dal Comune e che i Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, affidarne, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione ai soggetti ai quali risulta affidato, alla data del 31/12/2013, il servizio di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che:

- per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;
- fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati;

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (Tefa). Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, é applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge n. 147/2013, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. n. 158/99 (metodo normalizzato);
- ai fini dell'applicazione della TARI le utenze sono suddivise tra domestiche e non domestiche;
- i costi del servizio sono suddivisi in fissi e variabili:

Preso atto che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

Considerato che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

Rilevato che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

Atteso che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

Dato atto che:

- ai sensi del comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 654, i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione rifiuti debbono essere coperti integralmente dai proventi della tassa, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti, di realizzazione e di gestione delle discariche, sostenuti anche successivamente alla loro chiusura ed escludendo i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
 - RICORDATO che:
 - la Legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'Autorità per il servizio di gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Centro, Ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'Ambito, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22/11/2007, art. 26, comma 1, compete l'individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
 - il Comune di Montaione è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana Centro;

RICHIAMATI:

• la determinazione del Direttore Generale dell'ATO Toscana Centro, n. 67 del 08.07.2016 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto: "Procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 26 della L.R. Toscana n. 61/2007, dell'art. 202 del D.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 25,

COMUNE DI MONTAIONE Città Metropolitana di Firenze

http://www.comune.montaione.fi.it

- comma 4, del D.L. n. 1/2012, comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali" CIG4726694F44, al "Concorrente 2" (costituendo R.T.I. con mandataria Quadrifoglio S.p.A.) ed approvato l'allegato A in cui si riepiloga l'offerta economica, oggetto di aggiudicazione, distinta in servizi base e accessori;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 15.12.2016, con la quale il Comune di Montaione ha approvato il Progetto di Fusione per incorporazione in Quadrifoglio S.p.A, che ha assunto poi la denominazione "Alia Servizi Ambientali Spa" in forma abbreviata Alia S.p.A., delle società Publiambiente Spa, ASM Spa, Cis Srl, e, tra l'altro, ha dato atto che al perfezionamento delle procedure di affidamento da parte di Ato Toscana Centro, Alia S.p.A. sarebbe risultato affidatario unico del servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'ambito Toscana Centro per un periodo di venti anni dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio;

PRECISATO che:

- l'affidamento sopra citato comprende i Servizi Base di gestione integrata dei rifiuti ed i Servizi Accessori;
- i Servizi Accessori, complementari alle attività di gestione dei rifiuti disciplinate dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i., sono attivati a richiesta dei singoli Comuni;

RICORDATO che:

- relativamente alla gestione amministrativa del tributo sui rifiuti, questo Ente si è avvalso di soggetto esterno, coincidente con il soggetto gestore della raccolta e trattamento, dall'anno 2002 fino all'anno 2019, non essendo l'Ente dotato di adeguata struttura interna atta a fronteggiare il carico di lavoro derivante dalla gestione amministrativa della Tari;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 6 del 29.03.2019, ha approvato il Piano Economico Finanziario TARI anno 2019, nell'ambito del quale, oltre ai servizi base, ha attivato una serie di servizi accessori, tra cui il servizio di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), definito tale nell'ambito dell'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati da parte di ATO Toscana Centro a favore di Alia SPA;

VISTO:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO l'art. 57-bis del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che aveva modificato la normativa TARI introducendo il comma 683-bis nella L. 147/2013, il quale prevedeva che "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati";

CONSIDERATO, che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione in materia di:

 predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei

costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

 approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di Governo degli Ambiti Territoriali Ottimi (EGATO) per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

DATO ATTO che, a seguito delle prescrizioni contenute nelle deliberazioni di ARERA nn. 443-444 del 31/10/2019, sono state definite nuove modalità per i Comuni, i gestori del servizio rifiuti e gli EGATO relativamente alla predisposizione dei piani economico finanziari, alla loro validazione e successiva approvazione da parte di ARERA, e alle correlate deliberazioni di approvazione delle tariffe;

CONSIDERATO che:

- il quadro con riferimento al quale l'Autorità ha impostato i propri provvedimenti regolatori si colloca in un periodo antecedente gli effetti dell'epidemia da virus COVID19, dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia";
- al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- successivamente, tenuto conto delle dimensioni del fenomeno epidemico e del potenziale interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, preso atto della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con il decreto-legge 6/2020, sono state adottate prime misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del virus;
- a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato, con il D.P.C.M. 9 marzo 2020, misure rafforzate di contrasto e contenimento al diffondersi del virus COVID-19, di fatto estendendo all'intero territorio nazionale le misure restrittive di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020, inizialmente riferite alla regione Lombardia e alle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, e, in particolare, prevedendo:
- ✓ la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, contestualmente disponendo la sospensione di ogni attività nei predetti luoghi;
- ✓ la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado;
- ✓ la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- ✓ la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, estendendone anche la chiusura nei giorni feriali in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentissero il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- ✓ la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ove non funzionali a livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020 ha poi introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, tra l'altro, stabilendo:
 - ✓ la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo decreto;
 - ✓ la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
 - ✓ la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;

COMUNE DI MONTAIONE Città Metropolitana di Firenze



http://www.comune.montaione.fi.it

- ✓ la sospensione delle attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola;
- il D.P.C.M. 22 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere ulteriormente il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, ha sospeso tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo D.P.C.M. tra le quali, peraltro, figurano le "Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali" (codice ATECO 38) e le "Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti" (codice ATECO 39). che ha altresì precisato:
- √ "l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze" tanto che il citato allegato 1 al D.P.C.M. 22 marzo 2020 è stato poi aggiornato con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;
- ✓ sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo e le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui al richiamato allegato 1 del D.P.C.M. 22 marzo 2020, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, comunque chiarendo che "il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste";
- il decreto-legge 19/2020 stabilisce che, al fine di contenere e contrastare ulteriormente i rischi sanitari ed il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile 2020, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di limitazione della circolazione delle persone nonché la sospensione delle attività economiche non essenziali e delle situazioni che possano creare assembramenti di persone, prevedendo inoltre che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, possano adottare misure più restrittive, nell'ambito delle attività di propria competenza, senza incisione delle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale:
- l'elenco delle attività produttive industriali e commerciali escluse all'obbligo di sospensione è stato progressivamente ampliato con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 e del 26 aprile 2020, i quali hanno comunque disposto che si continuino ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale;
- con i decreti da ultimo citati sono state comunque confermate molte delle misure restrittive sopra richiamate, contestualmente prevedendo:
- ✓ con il D.P.C.M. 10 aprile 2020 (efficace fino al 3 maggio 2020), che a partire dal 14 aprile 2020, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020 (la cui efficacia era stata prorogata fino al 13 aprile 2020 dal D.P.C.M. 1° aprile 2020) cessino di produrre effetti;
- ✓ con il D.P.C.M. 26 aprile 2020, che le relative disposizioni si applichino dalla data del 4 maggio
 2020 in sostituzione di quelle del decreto del D.P.C.M. 10 aprile 2020 e siano efficaci fino al 17
 maggio 2020.

Verificato che in considerazione dell'emergenza il Legislatore è intervenuto con il dl n.18 del 2020 (cd. Dl Cura Italia) per consentire un più disteso periodo di recepimento dei piani finanziari del servizio rifiuti (PEF) in applicazione del "metodo ARERA" (MTR), unitamente alla facoltà concessa ai comuni di derogare provvisoriamente alle regole di determinazione delle tariffe in rapporto all'integrale copertura dei costi del servizio.

Considerati altresì:

• il DPCM 17/05/2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (G.U. n. 126 del 17/05/2020);

- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", cosiddetto. "Decreto Rilancio" (G.U. n. 128 del 19/05/2020);
- la L. 22 maggio 2020, n. 35, recante la "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

DATO ATTO che, a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, l'art. 107, comma 4, del D.L. 17/03/2020 n. 18 c.d. "Cura Italia", aveva differito il termine per la determinazione delle tariffe TARI al 30 giugno 2020;

VISTO che l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18 c.d. "Cura Italia", convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 267/00 (TUEL) al 31 luglio 2020;

DATO ATTO che l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) ha abrogato il comma 683-bis della L. 147/2013 e l'art. 107, comma 4, del D.L. 17/03/2020 n. 18, allineando i termini di approvazione delle tariffe TARI al termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, sopra richiamato;

DATO ATTO che, in considerazione dell'emergenza, il legislatore, per consentire un più lungo periodo di recepimento dei Piani Finanziari dei Rifiuti (PEF) ha previsto all'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura-Italia) che "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

VALUTATO di avvalersi della suddetta possibilità prevista dal citato art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, stante il periodo di emergenza epidemiologica passato ed ancora in essere, e le difficoltà alla predisposizione del Piano Economico Finanziario, secondo il nuovo metodo ARERA, nei termini ordinari previsti;

PRESO ATTO che ARERA con delibera n. 158/2020 ad oggetto "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19" interviene definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza;

CONSIDERATO che nell'ambito della suddetta delibera, le utenze non domestiche (UND) destinatarie dell'intervento sono state ripartite in quattro gruppi:

- Attività risultanti sottoposte a sospensione (conclusa) Tab. 1a;
- Attività risultanti sottoposte a sospensione (in corso) Tab. 1b;
- Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa Tab. 2;
- Attività risultanti aperte fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio, nonché le chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda Tab. 3.

CONSIDERATO altresì che, sempre nell'ambito della suddetta deliberazione ARERA non riveste carattere obbligatorio l'agevolazione tariffaria per le utenze domestiche;

DATO ATTO che la suddetta deliberazione di ARERA presenta diverse criticità, evidenziate anche dalla conferenza dei Presidenti Anci Regionali con nota del 11.05.2020, riguardanti vari aspetti, dalla copertura finanziaria, alle competenze e potestà regolamentare, fino a problematiche applicative per i Comuni;

CONSIDERATE, in particolare, le problematiche applicative da parte dei Comuni circa la riduzione "obbligatoria" stabilita da ARERA, evidenziate da Anci nella nota sopra riportata: "L'art. 1, nell'introdurre

una riduzione obbligatoria per le attività costrette alla chiusura sulla base dei provvedimenti nazionali o regionali, non considera:

a) che i coefficienti (Kd) minimi e massimi di riferimento non sono quelli del Dpr n. 158 del 1999, ma sono quelli deliberati dai Comuni nel 2019 in attuazione della facoltà, prevista dalla norma, di aumentarli o diminuirli del 50%. L'applicazione del metodo normalizzato implica che anche la variazione anche di un singolo kd determina la modifica di tutte le tariffe e quindi rende inapplicabile la facoltà prevista dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge n. 18/2020 (cd. Cura Italia) che consente ai comuni di approvare per il 2020 le stesse tariffe 2019 e definire le riduzioni/agevolazioni per altre vie molto più semplici;

b) che nelle banche dati comunali le utenze non domestiche sono raggruppate sulle base delle categorie previste dal Dpr n. 158 del 1999, e l'informazione relativa ai codici Ateco non è normalmente presente. Attuare quanto previsto da Arera richiederebbe una visura camerale per ogni società e l'inserimento manuale della riduzione. (...);

c) che non c'è certezza che i codici Ateco per i quali era prevista la chiusura siano stati effettivamente chiusi, considerato che in molti casi è stata ottenuta la deroga da parte della Prefettura; (...)"

Considerato che:

- al tema delle agevolazioni e riduzioni TARI si applicano i commi 659 e 660 della legge n. 147 del 2013;
- il comma 659 disciplina le agevolazioni e riduzioni coperte dal gettito della TARI (abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo; attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti);
- il successivo comma 660 stabilisce invece che:
 - Il comune possa deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle del comma 659;
 - la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- altra e diversa fattispecie di riduzioni del prelievo sui rifiuti è quella delle "riduzioni tipiche", direttamente collegate ad una minore produzione di rifiuti o ad un minor utilizzo del servizio pubblico definite tali poiché individuate dalla legge (riduzione per avvio a riciclo dei rifiuti speciali assimilati, mancato svolgimento del servizio, zone non servite);

Preso atto che le eventuali riduzioni deliberate dal Comune per quelle categorie di utenza non domestica che sono state costrette a sospendere l'attività, o a esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19, non possono essere inquadrate tra le riduzioni tipiche, in quanto, se è incontestabile una minor produzione di rifiuti da parte di tali categorie, è altrettanto vero che si tratta di una minor produzione di rifiuti che influisce in misura limitata sull'ammontare complessivo dei costi, ivi compresi quelli variabili. Trattandosi, infatti, di riduzione di rifiuti imprevista ed imprevedibile e, di conseguenza, non programmata e caratterizzata da discontinuità all'interno dei territori comunali, non ha influito in maniera significativa sull'ammontare dei costi di raccolta e trasporto, dal momento che il servizio resta comunque erogato sull'intero territorio comunale per tutta la durata delle chiusure obbligatorie;

Considerato che:

- la copertura delle suddette agevolazioni con risorse a carico della tariffa attraverso una riduzione dei coefficienti KD delle categorie di utenze da agevolare, determinerebbe automaticamente un aumento delle tariffe a carico degli altri utenti, ivi comprese le utenze domestiche, parte delle quali si trova in sofferenza economica sempre a causa dell'emergenza epidemiologica;
- addossare alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche la cui attività non è stata sospesa durante la fase emergenziale, il costo delle agevolazioni da riconoscere alle attività sospese in assenza di variazioni dei costi o in presenza di riduzioni delle entrate non direttamente proporzionate alla riduzione dei costi, rischierebbe di contravvenire al principio comunitario "chi inquina paga", perché il costo delle riduzioni



sarebbe automaticamente posto a carico dei soggetti non beneficiari di tali riduzioni e in misura significativamente più marcata dei casi di perequazione tariffaria a sostegno di fasce di utenza deboli

Ritenuto pertanto che le riduzioni in questione, rivolte a specifiche categorie economiche o a fasce di utenza domestica colpite dalle conseguenze dell'emergenza, possono essere finanziate con entrate proprie del bilancio dei Comuni;

CONSIDERATO CHE tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013 e che qualsiasi scelta del Comune che contempli riduzioni tariffarie maggiori rispetto al livello minimo previsto nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dall'Ente, purchè all'interno delle scelte di agevolazione effettuate ricadano le utenze non domestiche previste dagli allegati alla delibera in esame;

Verificato infatti, che la facoltà dell'Ente di riconoscere riduzioni/agevolazioni tariffarie, appartiene alla potestà regolamentare dell'Ente di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

CONSIDERATO tuttavia che le riduzioni/agevolazioni in questione siano da considerarsi "episodiche", da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria mentre nel regolamento, di norma, sono disciplinate le riduzioni "stabili" destinate ad essere applicate in ogni anno di imposta;

Ritenuto opportuno disciplinare tali riduzioni all'interno della presente delibera tariffaria alla quale é riconosciuto potere regolamentare;

VALUTATO inoltre di confermare le riduzioni/agevolazioni relative alle utenze domestiche e non domestiche già stabilite con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 29.03.2019 per l'anno 2019 precisando che le stesse sono in linea con le modifiche apportate al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. ----- del 31.07.2020;

Preso atto del tessuto socio-economico comunale improntato prevalentemente sul settore turistico, nonché dell'indotto che c'è intorno all'affluenza turistica medesima;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, al fine di rispettare sia le disposizioni normative vigenti sia il "minimo regolatorio" stabilito da ARERA con deliberazione n. 158/2020 introdurre le seguenti agevolazioni "episodiche" a carico del bilancio comunale:

- agevolazione del 100% sulla parte variabile della tariffa per tutte le utenze non domestiche ad esclusione di quelle ricomprese nelle categorie 09 (Case di cura) e 012 (banche ed Istituti di Credito) (in quanto attività che in misura minore rispetto alle altre hanno risentito degli effetti negativi del periodo emergenziale), senza modificare il coefficiente Kd delle utenze beneficiarie fatto che implicherebbe, altrimenti, la modifica di tutte le altre tariffe e l'impossibilità di conferma delle tariffe 2019; la presente agevolazione viene calcolata al netto delle altre riduzioni applicate e fino a concorrenza dell'ammontare dovuto sia in acconto che a saldo; l'applicazione della agevolazione in nessun caso può dar diritto a rimborso;
- agevolazione forfettaria del 50% sulla parte fissa della tariffa, senza modificare il coefficiente Kc delle utenze beneficiarie, delle seguenti utenze **non domestiche** più pesantemente colpite sia a causa della sospensione dell'attività che delle restrizioni imposte dal legislatore:
 - ✓ categoria 7 (Alberghi con ristorante)
 - ✓ categoria 08 (Alberghi senza ristorante);
 - ✓ categoria 13 (Negozi abbigliamento, calzature, librerie, ferramenta ecc.);
 - ✓ categoria 17 (Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri, estetiste);
 - ✓ categoria 22 (Ristoranti, trattorie, pizzerie ecc.);
 - ✓ categoria 24 (Bar, pasticcerie, caffé);
 - ✓ categoria 29 (Banchi mercato di generi alimentari);
 - ✓ categoria 31 (Agriturismo, affittacamere, B&B, ecc)

la presente agevolazione viene calcolata al netto delle altre riduzioni applicate e fino a concorrenza dell'ammontare dovuto sia in acconto che a saldo; l'applicazione della agevolazione in nessun caso può dar diritto a rimborso;

agevolazione forfettaria del 50% sulla parte variabile della tariffa delle utenze **domestiche** senza modificare i coefficienti delle utenze beneficiarie;

la presente agevolazione viene calcolata al netto delle altre riduzioni applicate e fino a concorrenza dell'ammontare dovuto sia in acconto che a saldo; l'applicazione della agevolazione in nessun caso può dar diritto a rimborso;

Le agevolazioni di cui ai punti precedenti sono applicate d'ufficio;

OSSERVATO, nel merito, che la misura delle citate riduzioni appare coerente con la necessità di tenere ragionevolmente conto degli effetti economici, sia per le aziende che per le famiglie, generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività finalizzati a contenere l'epidemia da COVID-19, oltreché degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate dai predetti provvedimenti;

CONSIDERATO che l'importo derivante dalla concessione delle agevolazioni TARI di cui al paragrafo precedente stimato sulla base della simulazione effettuata con riferimento ai dati del 2019, ammonta a circa Euro 424.000,00 a carico del bilancio comunale e che risulta necessario provvedere alla copertura di tale importo tramite apposita variazione di bilancio;

Visto l'**allegato** A al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le tariffe TARI 2020, fissate nella stessa misura di quelle approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 29.03.2019 per l'anno 2019;

Richiamato l'art. 15-bis del dl n. 34 del 2019, il quale, con l'inserimento di un nuovo comma 15-ter all'art. 13 del dl n. 201 del 2011, ha disposto che "i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato".

Dato atto che, benché la succitata disposizione normativa faccia riferimento agli "atti applicabili per l'anno precedente" si deve ritenere che essa si riferisca soltanto agli atti relativi alle tariffe ed aliquote applicate per l'anno precedente e non anche alle riduzioni, previste nei regolamenti o direttamente nella delibera tariffaria, in quanto una diversa lettura porterebbe a ritenere che in presenza di nuove riduzioni il contribuente sia tenuto prima a versare l'importo invariato rispetto all'anno precedente e poi a chiedere il rimborso di quanto versato. Una tale interpretazione risulterebbe del tutto illogica ed irrazionale nel generare aggravi economici ingiustificati a carico dei contribuenti e degli enti impositori;

Ritenuto pertanto che le riduzioni deliberate nell'ambito del presente provvedimento siano da ritenersi immediatamente efficaci già a partire dalle rate di acconto con scadenza antecedente il 1° dicembre 2020;

VISTE le date relative alle scadenze della bollettazione Tari 2020 stabilite alla deliberazione CC. n. . 16/2020;

Visto il parere dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi della lettera b) n. 7 del comma 1 dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Acquisito altresì il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. Approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, che costituisce, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti ...

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato ed approvato,

- 1. di avvalersi per l'anno 2020 della deroga concessa dall'art. 107, quinto comma, del DL 18/2020: "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";
- 2. di approvare le tariffe TARI 2020 e i relativi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd nella stessa misura di quelle approvate per l'anno 2019 con delibere del Consiglio Comunale n. 7 del 29 marzo 2019; (Allegato A);
- 3. di adottare, conseguentemente a quanto previsto al punto precedente, il piano finanziario TARI 2020 del comune di Montaione entro il 31.12.2020, con eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, da poter ripartire in tre anni, a decorrere dal 2021, come stabilito dall'art. 107, comma 5, del citato D.L. 17/03/2020 n. 18;
- 4. di confermare le riduzioni/agevolazioni relative alle utenze domestiche e non domestiche già stabilite con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 29.03.2019 per l'anno 2019 precisando che le stesse sono in linea con le modifiche apportate al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. ----- del 31.07.2020;
- 5. di stabilire, in conformità con quanto deliberato per l'anno 2019 e al Regolamento comunale TARI, particolari riduzioni tariffarie di carattere economico sociale a favore di singole categorie di utenti domestici che attestino livelli di ISEE entro fasce ritenute deboli e meritorie di sostegno da parte dell'Amministrazione Comunale, come di seguito indicato:
 - <u>o nucleo familiare con indicatore ISEE fino a euro 5.000,00</u>: esenzione da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa prevista in caso di avvio al recupero;
 - nucleo familiare con indicatore ISEE compreso tra euro 5.001,00 e euro 10.000,00: riduzione del 30% da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa prevista in caso di avvio al recupero;
 - Le richieste per beneficiare delle citate riduzioni (per la sola abitazione di residenza) devono essere presentate a questa Amministrazione dai soggetti interessati (residenti nel comune) entro e non oltre il 31 dicembre 2020, termine perentorio;
- 6. di applicare alle Utenze Non Domestiche Tari anno 2020 la seguente agevolazione legata all'emergenza Covid19 a carico del bilancio comunale (Allegato **B**):
- agevolazione forfettaria del 100% sulla parte variabile della tariffa per tutte le utenze **non domestiche** ad esclusione di quelle ricomprese nelle categorie 09 (Case di cura) e 012 (banche ed Istituti di Credito) (in quanto attività che in misura minore rispetto alle altre hanno risentito degli effetti negativi del periodo emergenziale), senza modificare il coefficiente Kd delle utenze beneficiarie fatto che implicherebbe, altrimenti, la modifica di tutte le altre tariffe e l'impossibilità di conferma delle tariffe 2019; la presente agevolazione viene calcolata al netto delle altre riduzioni applicate e fino a concorrenza dell'ammontare dovuto sia in acconto che a saldo; l'applicazione della agevolazione in nessun caso può dar diritto a rimborso;

- agevolazione forfettaria del 50% sulla parte fissa della tariffa, senza modificare il coefficiente Kc delle utenze beneficiarie,, delle seguenti utenze **non domestiche** più pesantemente colpite sia a causa della sospensione dell'attività che delle restrizioni imposte da legislatore:
- ✓ categoria 7 (Alberghi con ristorante)
- ✓ categoria 08 (Alberghi senza ristorante);
- ✓ categoria 13 (Negozi abbigliamento, calzature, librerie, ferramenta ecc.);
- ✓ categoria 17 (Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri, estetiste);
- ✓ categoria 22 (Ristoranti, trattorie, pizzerie ecc.);
- ✓ categoria 24 (Bar, pasticcerie, caffeé);
- ✓ categoria 29 (Banchi mercato di generi alimentari);
- ✓ categoria 31 (Agriturismo, affittacamere, B&B, ecc)

la presente agevolazione viene calcolata al netto delle altre riduzioni applicate e fino a concorrenza dell'ammontare dovuto sia in acconto che a saldo; l'applicazione della agevolazione in nessun caso può dar diritto a rimborso;

agevolazione forfettaria del 50% sulla parte variabile della tariffa delle utenze **domestiche** senza modificare i coefficienti delle utenze beneficiarie (Allegato B1);

la presente agevolazione viene calcolata al netto delle altre riduzioni applicate e fino a concorrenza dell'ammontare dovuto sia in acconto che a saldo; l'applicazione della agevolazione in nessun caso può dar diritto a rimborso;

Le agevolazioni di cui ai punti precedenti sono applicate d'ufficio;

- 7. di quantificare l'importo derivante dalla concessione delle agevolazioni TARI di cui al punto precedente stimato sulla base della simulazione effettuata con riferimento ai dati del 2019 in circa euro 424.000,00 a carico del bilancio comunale,
- 8. di prendere atto delle scadenze relative alla bollettazione Tari 2020 di cui alla deliberazione n. 16/2020:
- 9. di dare atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (Tefa) di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Firenze pari al 5,00%.
- 10. Di dare atto che la presente deliberazione verrà inserita nell'apposito sito informatico entro il termine perentorio del 14 ottobre, come stabilito dall'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificato dall'art.15 bis D.L. n.34 del 30 aprile 2019, convertito nella L. n. 58 del 28 giugno 2019, che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360...".
- 11. Di allegare il parere del Revisore dei Conti rilasciato ai sensi della lettera b) n. 7 del comma 1 dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 (allegato C).

12 considerata l'urgenza di procedere alla bollettazione della Tari 2020 all'utenza sulla base degli indirizzi del presente provvedimento, di dichiarare il presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, immediatamente eseguibile



Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
POMPONI PAOLO

Il SEGRETARIO COMUNALE Dott. VANGI GIAMPIERO



Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n. 36 del 23-07-2020

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE TARIFFE PER L' ANNO 2020.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, D.Lgs. n. 267/2000)

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Montaione, li 24-07-2020

Il Responsabile del servizio Barberini Laura

Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n. 36 del 23-07-2020

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE TARIFFE PER L' ANNO 2020.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49 D.Lgs 267/2000)

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE , ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Montaione, li 24-07-2020

Il Ragioniere Barberini Laura





DELIBERA DI CONSIGLIO N. 27 DEL 31-07-2020 OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto RESP. U.O SEGRETERIA certifica che la DELIBERA DI CONSIGLIO n. 27 del 31-07-20 è pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal giorno , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69.

Reg. Pubbl. N. dal al

Montaione,

IL RESP. U.O SEGRETERIA Renieri Giacomo



DELIBERA DI CONSIGLIO N. 27 DEL 31-07-2020 OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La DELIBERA DI CONSIGLIO n. 27 del 31-07-2020 E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 31-07-2020 trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3[^] comma, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Montaione, 01-08-2020

IL RESP. U.O. SEGRETERIA Renieri Giacomo



ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

(Art. 23 D.Lgs. 07.03.2005, n. 82)

Si attesta che la presente copia analogica della DELIBERA DI CONSIGLIO n. 27 del 31-07-2020 E' CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO sottoscritto con firma digitale.

Montaione, 04-08-2020

IL RESP.U.O. SEGRETERIA Renieri Giacomo